

SCRITTURA PRIVATA
COMUNE DI PEVERAGNO

Provincia di Cuneo

CIG.

SCRITTURA PRIVATA con la per la gestione del Servizio di pulizia dei locali di proprietà del Comune di Peveragno in via Piave n. 25 per tre anni con opzione di proroga di 12 mesi

L'anno duemilaventisei, il giorno del mese di presso la residenza municipale del Comune di Peveragno, in Piazza Pietro Toselli n. 15; -----

sono presenti: -----

• LERDA Katia, nata a Cuneo il 30/11/1986, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica LLPP, in rappresentanza e per conto del Comune di Peveragno, avente sede in Peveragno — Piazza Pietro Toselli n.15 (P.IVA: 00259030047), in forza del Decreto del Sindaco n. 3 del 30/01/2026; -----

•, nato a il .././..., in qualità di Presidente della “.....”, con sede a in n. (C.F. e P.IVA:), la quale agisce in rappresentanza della stessa;-----

-----PREMESSO-----

- che l'art. 5 della legge 381/1991 prevede che gli enti pubblici, compresi quelli economici e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, possano stipulare convenzioni con le

Cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri dell'Unione Europea per la fornitura di beni e di servizi; -----

- che in data .././.... è stato dato avvio alla procedura di affidamento avente ad oggetto il Servizio di pulizia dei locali di proprietà del Comune di Peveragno in via Piave n. 25 per tre anni con opzione di proroga di 12 mesi, mediante lo strumento "Avvisi di indagine" e la successiva procedura negoziata "RdO" numero.;-----

- che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica LLPP. n. ... del .././.... si è proceduto all'affidamento del servizio ed all'impegno della spesa relativa;-----

- che la, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, ha come principale finalità quella dell'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro e che le predette persone costituiscono il 30% dei lavoratori presenti nella Cooperativa;-----

- che la "....." rientra nel novero delle Società Cooperative di cui all'art. 5 della Legge 381/1991 e che come tale è iscritta all'albo speciale della Regione previsto dall'art. 9 della Legge 381/1991 e che si tratta di una società di comprovata esperienza nel settore, come si evince dalla documentazione agli atti di questo Ufficio;--

- che questa Amministrazione Comunale intende affidare il servizio di pulizia dei locali di proprietà siti in via Piave n. 25, sulla base delle indicazioni del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale; -----

- che appare, quindi, opportuno affidare il relativo servizio alla in parola, non solo per la particolare facoltà attribuita dall'art. 5 della Legge 381/1991, ma anche in ragione della serietà e

dell'esperienza della stessa di cui questa
Amministrazione potrà beneficiare.-----

-----TUTTO CIO' PREMESSO-----

- Tra le parti come sopra convenute,-----

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:-----

Art. 1 - Descrizione del servizio:-----

Il Comune di Peveragno affida alla "....." con sede
a in n. (C.F. e P.IVA:), di seguito
denominata Appaltatore, nella persona del suo Presidente qui
intervenuto, che accetta il servizio di pulizia dei locali di proprietà
comunale del Centro Servizi Polifunzionale, nell'immobile "Ex Serenella"
sito in Peveragno Via Piave n. 25, meglio elencati nel Capitolato Speciale
descrittivo e prestazionale; -----

**Art. 2 - Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilità
nella gestione dell'appalto** -----

L'operatore economico (in qualità di appaltatore), dichiara di assumere
la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell'organizzazione,
gestione e controllo dell'appalto. L'operatore economico assume inoltre
la piena ed assoluta responsabilità dei danni provocati a terzi
nell'esecuzione dell'appalto con conseguente obbligo di qualunque

risarcimento che derivi dall'esecuzione del medesimo. L'operatore economico si farà quindi carico di qualsiasi danno che possa derivare dallo svolgimento dell'appalto in particolare manlevando la stazione appaltante da qualsivoglia richiesta di risarcimento del danno da parte di soggetti terzi derivante dall'esecuzione del medesimo, questo sia che i danni siano provocati dai dipendenti o ausiliari, sia che derivino da strumenti o beni che possano rientrare nella disponibilità giuridica dell'operatore economico. -----

Art. 3 - Durata della convenzione: -----

La convenzione avrà decorrenza dal giorno al giorno (tre anni) con opzione di proroga di 12 mesi.-----

Art. 4 - Compenso: -----

Per il servizio in oggetto, il Comune di Peveragno corrisponde all'appaltatore un corrispettivo annuo di Euro (IVA esclusa).---

Il corrispettivo è determinato complessivamente in relazione all'effettivo servizio.-----

Art. 5 - Pagamenti:-----

Il pagamento dei compensi avverrà ogni mese e in via posticipata, su presentazione di regolare fattura da inviare al Comune di Peveragno in Piazza Pietro Toselli n. 15, previo accertamento della regolare esecuzione degli adempimenti contrattuali.-----

Art. 6 - obblighi dell'appaltatore in materia di tutela dei lavoratori:-----

L'appaltatore è tenuto agli obblighi specificamente previsti dalla legge 381/1991 ed è tenuto, laddove le condizioni di fatto dovessero

modificarsi in violazione delle disposizioni legislative, a dare pronto avviso al Comune entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto fatto modificativo. -----

A tal fine la società cooperativa si obbliga a mantenere invariata la percentuale minima di lavoratori svantaggiati per tutta la durata della convenzione. -----

L'appaltatore è, altresì, tenuto a conformarsi agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di protezione e tutela dei lavoratori. -----

L'appaltatore è, altresì, obbligato ad applicare e far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria, e dagli accordi integrativi locali.-----

Il medesimo è obbligato, inoltre, ad applicare il contratto e gli accordi anzidetti anche dopo la loro scadenza e fino all'avvenuta sostituzione ed anche nei rapporti con i soci.-----

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, accertata dal Comune di Peveragno o ad esso segnalato dall'ispettorato del lavoro, l'Amministrazione Comunale comunicherà all'appaltatore e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento delle fatture presentate e non ancora liquidate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, potendosi provvedere anche d'ufficio.-----

Il provvedimento di sospensione decadrà automaticamente nel

momento in cui l'ispettorato del lavoro abbia accertato l'avvenuto ed integrale adempimento degli obblighi in oggetto. -----

Per quanto attiene alle detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può comunque opporre nessuna eccezione nei confronti dell'ente comunale, né tanto meno ha titolo al risarcimento danni. Analoga procedura verrà applicata in caso di irregolarità nel versamento dei contributi, rilevata dal DURC.-----

Art. 7 - Osservanza delle norme di sicurezza: -----

L'appaltatore è tenuto a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, attenendosi al D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione e protezione.--

Art. 8 - Obblighi assicurativi ed accertamento danni: -----

L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'appaltatore, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Amministrazione. ---

L'appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a esso imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.-

A tal fine l'appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa:-----

- per i danni comunque derivanti all'Amministrazione causati dal proprio personale con massimali adeguati al valore dei beni mobili ed immobili;-----

- per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati. -----

L'appaltatore in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.-----

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal responsabile del contratto alla presenza del Responsabile dell'appaltatore. A tale scopo il dirigente responsabile del contratto comunicherà con sufficiente anticipo all'appaltatore il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire alla cooperativa di intervenire.-----

Qualora l'appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto il dirigente responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.-----

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla cooperativa. -----

Art. 9 - Reperibilità: -----

L'appaltatore deve garantire una reperibilità permanente, attraverso l'indicazione precisa di un numero telefonico e di un numero fax. La presente costituisce condizione essenziale della convenzione. -----

Art. 10 - Risoluzione: -----

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere la convenzione nei casi previsti dalla legislazione vigente, nei casi previsti dal codice civile, nonché nei seguenti casi: -----

- reiterate gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, di inquinamento atmosferico o idrico e prevenzione infortuni;-----
- sia intervenuto a carico della ditta stato di fallimento, liquidazione, di

cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;-----

- gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità dei lavori nonché il rapporto di fiducia tra appaltante ed appaltatore;-----

- cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al servizio appaltato; -----

- grave negligenza o frode della ditta. In particolare la ditta sarà considerata gravemente negligente qualora cumuli, nel corso della durata della convenzione, penali per un importo superiore a Euro 500,00 (cinquecento); -----

- ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che l'ente appaltante vuole ottenere con il presente appalto;-----

- il venir meno del requisito relativo all'obbligo di mantenere invariato il numero minimo dei lavoratori svantaggiati per tutta la durata della presente convenzione;-----

- mancata presentazione della cauzione definitiva o polizza assicurativa, nonché del “piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori”, ovvero entro i termini fissati dall'Amministrazione. -----

Art. 11 - Controlli: -----

L'Amministrazione comunale effettua controlli sulla regolare esecuzione di quanto descritto dalle norme contrattuali senza necessità

di preavviso, in corrispondenza delle liquidazioni ed ogni altra volta ritenuta necessaria. -----

Il Comune inoltre, ai fini del rispetto delle condizioni di legge, si riserva la facoltà di eseguire controlli periodici sui risultati delle prestazioni dedotte in convenzione nonché dei risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. -----

Per agevolare il controllo la cooperativa, con cadenza semestrale, redige una relazione circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.-----

Art. 12 - Controversie:-----

Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione della convenzione, il foro competente è, in ogni caso, quello di Cuneo, salva la giurisdizione del giudice Amministrativo.

Art. 13 - Sanzioni:-----

Per irregolarità nell'espletamento del servizio ovvero in caso di inefficienze imputabili all'appaltatore, ed accertate, l'appaltante applicherà una penale commisurata alla gravità dell'inadempimento, dell'ammontare compreso tra un minimo di Euro 100,00 (cento) ed un massimo di Euro 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di inadempimento. -----

In tal caso il Comune potrà far intervenire altre ditte, o personale proprio, per completare il lavoro non eseguito, addebitando le spese all'appaltatore, con riserva di procedere giudizialmente per il risarcimento dei danni. -----

L'Amministrazione Comunale applica le seguenti penali: -----

- per ogni mancato servizio di pulizia: -----

- giornaliero: Euro 50,00 (cinquanta)-----

- settimanale: Euro 500,00 (cinquecento)-----

E' sempre fatta salva la rifusione dei maggiori danni che dovessero derivare al Comune a causa di ogni inadempimento. -----

La penale deve essere versata entro 10 (dieci) giorni dalla data di intimazione. In difetto si potrà procedere alla risoluzione della convenzione e le penali saranno dedotte in misura coerente mediante trattenuta sui crediti dell'appaltatore ed all'occorrenza mediante incameramento totale o parziale della cauzione definitiva che andrà quindi ricostituita nel suo ammontare iniziale entro 30 (trenta) giorni. --

Art. 14 - Decadenza: -----

La convenzione è risolta di diritto, senza necessità di pronunzia giudiziale, quando l'appaltatore sia sottoposto a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento. In caso di trasformazione la stessa dovrà essere tempestivamente autorizzata.-----

Art. 15 - Garanzie: -----

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, l'appaltatore ha costituito cauzione mediante polizza fideiussoria fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) dell'importo netto del valore del servizio, pari ad Euro con polizza n. emessa dalla compagnia assicurativa "....." con sede in

Art. 16 - Subappalto: -----

È vietato il subappalto del servizio. -----

Art. 17 - Fatturazione: -----

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 4 l'Appaltatore potrà emettere fattura intestata al Comune di Peveragno (P.I. 00259030047) — P.za Pietro Toselli n.15 — 12016 Peveragno e riportante le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN e riportante il CIG: — Codice ufficio per Fatturazione Elettronica 7C6BQT.-----

L'importo delle predette fatture verrà bonificato dal Comune, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul/i conto/i corrente/i indicati nel successivo art. 19 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari). Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Comune procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo

superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. -----

Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 18 Mandati di pagamento: -----

I mandati di pagamento riferiti al servizio di cui al presente contratto, saranno intestati all'operatore economico "....." - codice CIG - il quale richiede che i pagamenti avvengano tramite bonifico bancario e appoggiati presso i conti correnti indicati nella dichiarazione presentata al Comune di Peveragno, a ciò venendo autorizzata la stazione appaltante, la quale pertanto resta esonerata da ogni responsabilità.-----

Art. 19 - Tracciabilità:-----

La Ditta appaltatrice si obbliga ad osservare e fare osservare in tutti i rapporti economici derivanti dal presente contratto le norme sulla

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136. La Ditta appaltatrice è tenuta a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nei modi e nei termini di cui al comma 7 del precitato articolo di legge. Il mancato rispetto di tali norme in tutti i casi di transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, comporta l'immediata ed automatica risoluzione del presente contratto.-----

Art. 20 - Codice di condotta: -----

L'Appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto si impegna ad osservare e fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013 e dal Codice comunale di comportamento dei dipendenti che, adottato in attuazione dello stesso D.P.R., verrà consegnato in copia alla Ditta stessa affinché lo porti a conoscenza dei propri dipendenti e collaboratori. -----

Articolo 21 - Dichiarazioni finali di legge dell'operatore economico

L'operatore economico, consapevole delle conseguenze penali in tema di false dichiarazioni provvede a fornire le seguenti dichiarazioni: -----

- DICHIARAZIONE DI CUI AL COMMA 16-TER DELL'ARTICOLO 53 DEL D.LGS. N. 165/2001: Ai sensi e per gli effetti del comma 16 ter dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma 16 ter dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere e che viene per altro allegata al presente atto negoziale. La

parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16 ter dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. -----

Articolo 21 - Disposizioni speciali sulla natura della convenzione: --

Le parti, prendono atto che la società cooperativa per scopi di mercato del lavoro, ossia per collocare sul mercato del lavoro i suoi aderenti, specie coloro che, essendo persone socialmente più svantaggiate di altre, avrebbero delle difficoltà oggettive di inserimento lavorativo, sottolineano che parte integrante della causa negoziale del presente rapporto è data dal collocamento al lavoro di persone svantaggiate così come definite dalla L. n. 381/1991. -----

Il progetto dovrà prevedere il collocamento al lavoro di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate nell'esecuzione del presente appalto e per tutta la sua durata secondo quanto previsto nel capitolato speciale cui si rimanda. -----

Le parti attribuendo valore centrale all'elemento di allocazione del personale, convengono di comune accordo che il mancato utilizzo di personale nelle quote stabilite dal presente atto, costituisce causa di risoluzione del contratto. -----

Ai fini del presente articolo l'ente in accordo con la cooperativa che accetta senza riserve, ha titolo giuridico di poter controllare in ogni

momento che il personale utilizzato nell'esecuzione del servizio sia quello indicato nel progetto. Per agevolare il controllo la cooperativa si impegna secondo i canoni della buona fede e della diligenza ad essere sempre collaborativa e disponibile per agevolare tutti i controlli che l'ente vorrà ragionevolmente disporre durante il rapporto giuridico. ----

Art. 22 - Registrazione:-----

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 c. 2 del DPR 26/04/1986 n. 131. -----

Art. 23 - Spese: -----

Le parti danno atto che tutte le spese relative al presente contratto, tasse, imposte, ed altre previste per legge sono a carico dell'operatore economico senza diritto di rivalsa. -----

Le parti ai fini fiscali dichiarano altresì che il servizio oggetto del presente appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui le stesse, trattandosi di scrittura privata stipulata in modalità elettronica, in attuazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 dichiarano che il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. -----

Articolo 24 - Disposizioni generali di regolazione del contratto: -----

Le parti per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto e dal capitolato speciale di appalto, rinviando alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 ed ai principi del codice civile in tema di contratti ed obbligazioni. -----

Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma

altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito.--

Le parti concordano infine che, laddove vi fosse una controversia avente ad oggetto l'interpretazione del presente contratto, si debba privilegiare l'interpretazione più favorevole all'interesse pubblico quale finalità principale per la quale lo stesso è stato stipulato e di cui l'Amministrazione è tutrice. -----

Ad ogni effetto di legge il direttore dell'esecuzione del presente contratto è il responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo del Comune di Peveragno. I recapiti del direttore dell'esecuzione sono i seguenti: lavoripubblici@comune.peveragno.cn.it e 0171/337719. -----

Le parti dichiarano infine che costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti: -----

- Capitolato Tecnico del servizio; -----
- Duvri e relative schede;-----

-La presente convenzione viene sottoscritta dal Comune di Peveragno con firma digitale dell'Arch. LERDA Katia, Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e dall'Appaltatore Impresa "-----" con firma digitale del Sig. -----

Letto, approvato e sottoscritto: -----

Il Responsabile Servizio Tecnico Manutentivo — firmato digitalmente. --

Rappresentante Legale dell'Impresa "-----" -
firmato digitalmente. -----

Iscrizione al repertorio n. in data .././....

Esente da bollo ai sensi dell'art. 27 bis DPR 642 del 20/10/72 in quanto

onlus di diritto. -----

